

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO rivolto ai Comuni della Sicilia per l'erogazione di contributi previsti in favore degli orfani di crimini domestici, di cui alla Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, art. 125.

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n. 25 dell'01/06/2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ed i relativi decreti legislativi di attuazione n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l'art. 11 della l.r. n. 3/2015, che dispone l'applicazione per la regione siciliana del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2023-2025 approvato con Deliberazione n. 136 del 30 marzo 2023, e in particolare la Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza;

VISTA la Legge 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” pubblicata sulla GURS n. 4 parte prima del 20 gennaio 2024;

VISTA la Legge 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024 – 2026” pubblicata sulla GURS n. 4 parte prima del 20 gennaio 2024;

VISTO il D.P. Reg n. 431 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.82 del 10/02/2023;

VISTO il D.D.G. n. 941 del 14/06/2022 con il quale viene conferito l'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio 5 “Legge n. 328/2000 e ss.mm. e ii. - Ufficio Piano, terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere” del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dott.ssa Felicia Guastella;

VISTA la l.r. n. 22/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;

VISTA la L. n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere” che prevede l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n.3 “Disposizioni varie e finanziarie”, pubblicata sulla G.U.R.S. (p. I) n. 7 del 3 febbraio 2024, che all’art. 125 ha disposto la modifica del comma 1 dell’art.13 della legge regionale 3 del 3/01/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere” prevedendo l'erogazione di contributi regionali anche per il “sostegno agli orfani di crimini domestici”.

VISTI i principi generali inseriti nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia dell’adolescenza in tema di tutela dei minori, che trovano applicazione anche per gli orfani di femminicidi e di crimini domestici;

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con L. n. 77/2013, che richiede agli stati di adottare misure legislative e di altro tipo al fine di garantire protezione e supporto ai minori testimoni di violenza (art. 26) e di considerare tra le circostanze aggravanti il fatto che il reato sia commesso su un bambino o in presenza di un bambino (art. 46);

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”;

VISTA la L. n. 69/2019 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*” (c.d. Codice Rosso);

VISTA la L. 11 gennaio 2018, n. 4 “*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*” che introduce tutele specifiche per gli orfani a causa di crimini domestici riconoscendo tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dal partner dell’unione civile, anche se l’unione è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

VISTO il Decreto 21 maggio 2020, n.71 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “*Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie*”, che definisce prioritariamente chi sono i beneficiari degli interventi previsti dalla legge 4/2018 e disciplina le modalità di accesso ai diversi contributi previsti dalla norma (sostegno diritto allo studio, iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa, spese mediche ed assistenziali, sostegno famiglie affidatarie, ecc.)

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 14 che all'art. 2 richiamava l'articolo 8 lett. d) della legge nazionale che riguarda le misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici dando mandato all'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro di “emanare un decreto, previo parere della sesta Commissione legislativa “Salute, servizi sociali e sanitari” dell'ARS, che stabilisca termini e modalità di erogazione delle misure di sostegno agli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse statali di cui al comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 4/2018”;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione non ha avuto seguito in quanto il compito di definire i criteri e le modalità di erogazione dei benefici previsti dalla norma nazionale rientrava nelle competenze dello Stato, così come attuato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2020 n. 71.

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione dell'art. 125 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, definire gli interventi che si intendono sostenere con il

contributo regionale e le modalità di accesso al contributo;

VISTA la nota prot. 11298 del 26/03/2024 con la quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali trasmette all'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro una proposta operativa per l'attuazione del citato art. 125 della l.r. 3/2024, con indicazione delle modalità di accesso al contributo, gli interventi finanziabili, gli importi destinati a ciascun orfano vittima di crimini domestici, nonché l'importo complessivo da imputare sul capitolo regionale di riferimento, ferma restando l'esclusione al beneficio da parte dei soggetti che hanno già ricevuto contributi a valere sulla legge nazionale n. 4/2018;

VISTA la nota prot. 3127/GAB del 9/05/2024 con la quale Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in riscontro citata nota prot. 11298 dispone, al fine di garantire i contributi anche a chi è stato vittima di crimine domestico in un periodo vicino all'entrata in vigore della legge, l'estensione del beneficio previsto dalla legge in argomento anche ai soggetti che hanno acquisito lo status di orfano di crimine domestico nell'ultimo triennio dall'entrata in vigore della legge, ad esclusione dei soggetti che hanno già beneficiato di provvidenze analoghe da parte di altri enti pubblici;

VISTA la nota prot. n. 19142 del 14/05/2024 con la quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali chiede alcune integrazioni in merito a quanto previsto nella nota assessoriale n. 3127/GAB;

PRESO ATTO della nota prot. 3292 del 15/05/2024 con la quale l'Assessore conferma la proposta del Dipartimento riformulata a seguito delle indicazioni inserite nella precedente nota 3127/GAB;

VISTA la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. 12374 del 23/02/2024 che in attuazione dell'art. 125 della l.r. 3/2024 integra il nomenclatore dei capitoli presenti nel bilancio della Regione n. 183365 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali per il Finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza" e 183786 "Trasferimenti correnti a Istituzioni private per il Finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza" inserendo anche "per il sostegno agli orfani di crimini domestici"

RITENUTO necessario destinare sul capitolo regionale 183365, utilizzato annualmente al trasferimento ai Comuni per il sostegno delle spese sostenute per l'accoglienza in case rifugio delle donne vittime di violenza e dei loro figli, la somma di € 500.000,00 per l'es. finanziario 2024 e di € 300.000,00 negli esercizi successivi, in attuazione del citato art. 125 della l.r. 3/2024, tenuto conto del presunto maggior fabbisogno finanziario nel 2024 dovuto all'estensione del beneficio ai soggetti che hanno acquisito lo status di orfano di crimine domestico nel triennio 2022-2024;

RITENUTO inoltre opportuno prevedere che le somme non utilizzate alla data del 15 Novembre dell'esercizio finanziario di competenza per gli interventi in favore degli orfani vittime di crimini domestici possano essere utilizzate per il contributo da erogare ai Comuni per il sostegno delle spese sostenute per l'accoglienza in case rifugio delle donne vittime di violenza e dei loro figli, così come riportato nell'Avviso allegato al presente decreto;

RITENUTO inoltre necessario prevedere che nel caso di crimini domestici commessi oltre la data sopra indicata, il beneficio in favore degli orfani possa trovare imputazione sulle risorse dell'esercizio finanziario successivo;

RILEVATO che a valere sul Bilancio della Regione Siciliana, capitolo n. 183365 è prevista per l'es. finanziario 2024 una dotazione di € 2.355.000,00, di cui € 500.000,00 ai Comuni per i contributi in favore degli orfani di crimini domestici, così come disposto dalle note assessoriali già citate;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione di specifico Avviso pubblico a sportello in favore dei Comuni della Sicilia per l'erogazione di contributi in favore degli orfani di crimini domestici, in attuazione dell'art. 125 della legge 31 gennaio 2024, n. 3

DECRETA

Art. 1 - Per quanto in premessa indicato, in attuazione dell'art. 125 della legge 31 gennaio 2024, n. 3 è approvato l'Avviso pubblico a sportello, rivolto ai Comuni della Sicilia per l'erogazione di contributi in favore degli orfani di crimini domestici, allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso.

Art. 2 - L'Avviso di cui all'art. 1 verrà finanziato con le risorse del bilancio regionale disponibili sullo specifico capitolo 183365 nei limiti delle somme destinate per ciascun esercizio finanziario.

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla pagina istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali ai sensi delle normative vigenti.

Il Dirigente Generale
D.ssa Maria Letizia Di Liberti



Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI
LIBERTI
17.06.2024 11:52:35 UTC

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO rivolto ai Comuni della Sicilia per l'erogazione di contributi previsti in favore degli orfani di crimini domestici, di cui alla Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, art. 125.

Premessa

La legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie” all'art. 125 ha disposto la modifica del comma 1 dell'art.13 della legge regionale 3 del 3/01/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere” prevedendo l'erogazione di contributi regionali anche per il “sostegno agli orfani di crimini domestici”.

Il citato articolo 13 della l.r. n 3 del 3/01/2012 al comma 1 risulta pertanto così riscritto:

“La Regione concede contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e della case di accoglienza, nonché per il sostegno agli orfani di crimini domestici, nei limiti degli stanziamenti relativi agli artt. 7 e 8, come stabiliti nell'art.16, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale”.

La suddetta materia é già oggetto della legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici” che contiene una serie di disposizioni rivolte ai *figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.*

In attuazione dei principi generali inseriti nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nella Convenzione di Istanbul, che tutelano le vittime di violenza e che pertanto trovano applicazione anche per gli orfani per crimini domestici, la norma nazionale sopra citata prevede numerosi interventi in favore degli orfani di crimini domestici, quali: *il diritto di accesso ai servizi di assistenza; l'assistenza medico-psicologica; l'affidamento familiare; il fondo di rotazione per la solidarietà.*

La Convenzione di Istanbul ha avuto inoltre il merito di aver centrato l'attenzione sulla nozione ampia di violenza, che comprende anche quella psicologica ed economica, e, soprattutto, l'attenzione verso la forma di violenza più diffusa: quella domestica.

In attuazione della legge n.4/2018 il Ministero dell'Economia e delle finanze con Decreto 21 maggio 2020, n.71 ha adottato il “Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie”.

Detto regolamento all'art.2 lett. a) definisce prioritariamente chi sono i beneficiari degli interventi previsti dalla legge 4/2018 e negli articoli successivi disciplina le modalità di accesso ai seguenti contributi:

- ☐ sostegno diritto allo studio;
- ☐ iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa
- ☐ spese mediche ed assistenziali
- ☐ famiglie affidatarie

Tutto ciò premesso, ai fini dell'attuazione dell'art. 125 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, la Regione siciliana con il presente Avviso intende sostenere gli orfani di crimini domestici, intervenendo con tempestività nel momento in cui si verifica il fatto delittuoso.

I benefici di cui al presente Avviso non sono cumulabili con analoghi interventi erogati in sede nazionale a valere sulla legge n.4/2018, così come disciplinata dal Regolamento adottato con il Decreto 21 maggio 2020, n.71 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Art. 1

Finalità dell'intervento

Con il presente Avviso si intende sostenere gli orfani di crimini domestici attraverso un contributo economico finalizzato alla realizzazione di un progetto di presa in carico definito dai servizi sociali comunali competenti per territorio, d'intesa con gli altri servizi pubblici (consultori familiari, servizi di neuropsichiatria, scuola, ecc) e centri antiviolenza .

A tal fine é opportuno che vengano adottati protocolli d'intervento da parte dei Comuni con i centri antiviolenza e con gli altri servizi pubblici per un miglior trattamento degli orfani, così da rendere certe, tempestive ed efficaci le modalità di azione predisposte dal personale chiamato a dare concretezza ai percorsi di aiuto.

Art.2

Dotazione finanziaria

Le risorse stanziare dalla Regione Siciliana per il presente avviso sono pari a €. 500.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024 ed € 300.000,00 negli esercizi finanziari successivi, nei limiti delle risorse regionali disponibili sul capitolo regionale individuato e sulla dotazione individuata nel presente articolo.

L'importo del contributo riconosciuto a ciascun destinatario non potrà superare € 10.000,00 annue, così come meglio specificato nel successivo art. 3.

Al fine di favorire un maggior sostegno agli orfani di crimini domestici minorenni, le somme sopra indicate saranno destinate nella misura del 70% per i minori e nella misura del 30% agli orfani maggiorenni. Le suddette percentuali potranno essere modificate nell'esercizio finanziario di competenza, in presenza di risorse finanziarie sul capitolo regionale di riferimento.

Il contributo di cui al presente Avviso é posto a valere sul capitolo 183365 del bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Siciliana, fermo restando che la copertura finanziaria prevista per gli esercizi 2025 – 2026 sia rimpinguata, stante che l'attuale dotazione prevista di € 1.455.000,00 é già destinata, e comunque insufficiente, per la copertura dei costi dovuti all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli presso le strutture di accoglienza ad indirizzo segreto.

Art. 3

Entità del finanziamento

Per le finalità di cui al precedente articolo 1, i Comuni possono presentare la richiesta di contributo da destinare agli orfani di crimini domestici per un importo **massimo** destinato al progetto di presa in carico, quantificato tenuto conto dei diversi interventi che si intendono attivare, così quantificato:

- ☐ **€ 10.000,00 annue, nel caso di un orfano minorenne;**
- ☐ **€ 15.000,00 annue complessive nel caso di due orfani minorenni per il medesimo crimine;**
- ☐ **€ 20.000,00 annue complessive, nel caso di un numero di orfani minorenni, per il medesimo crimine, maggiore a due.**

Nel caso di orfani di crimini domestici minorenni che hanno assunto il predetto lo status negli anni 2023 e 2024, il progetto presentato potrà prevedere un arco temporale triennale ciò al fine di accompagnare l'orfano per un periodo più prolungato nel percorso di superamento del trauma e di riorganizzazione della propria vita. In questo caso, per l'erogazione delle annualità successive alla prima, il Comune dovrà

inoltrare la richiesta per la seconda annualità, e successivamente per la terza annualità, relazionando le attività realizzate per l'attuazione del piano personalizzato.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria disponga l'affidamento dei minori orfani di crimini domestici, nel progetto di presa in carico dovrà essere prevista una misura di sostegno psico-sociale ed economica volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati e il necessario supporto al nucleo affidatario (soprattutto se trattasi di affidamento parentale).

L'importo da erogare alla famiglia affidataria per ciascun orfano di crimine domestico sarà quello sopra indicato, a seconda del n° di orfani affidati.

Nel caso di orfani maggiorenni, dovrà essere dimostrata la non autosufficienza economica. A tal riguardo l'orfano di crimine domestico, destinatario del contributo, dovrà avere un reddito inferiore a quello previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che per il 2023 è di € 12.838,01. Tale parametro dovrà essere aggiornato tenuto conto dell'anno della richiesta.

In caso di presenza di un orfano maggiorenne, economicamente non autosufficiente, verrà riconosciuto l'importo sopra indicato per gli orfani minori, calcolato secondo il n° di figli orfani per il medesimo crimine.

Art. 4 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso sono gli orfani per crimini domestici, così come definiti dalla legge 4/2018 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2020 n. 71.

Si definiscono orfani di crimini domestici, i figli minori e maggiorenni della vittima di un omicidio commesso da:

- il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
- l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Il contributo previsto nel presente Avviso non potrà essere richiesto per gli orfani di crimini domestici che hanno già beneficiato di analoghe provvidenze a valere sulla Legge 11 gennaio 2018, n. 4 "*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*".

Possono usufruire del contributo di cui al presente Avviso anche gli orfani di crimini domestici che hanno assunto il suddetto status nel triennio 2022-2024.

Per le annualità successive al 2024, possono beneficiare del contributo gli orfani dei crimini domestici divenuti tali nel medesimo anno o nell'anno precedente rispetto all'esercizio finanziario del bilancio regionale su cui trovano copertura i suddetti benefici.

I soggetti beneficiari del presente Avviso devono risultare residenti in Sicilia al momento in cui si verifica l'evento criminoso.

Art. 5 Piano personalizzato

Il progetto di presa in carico dell'orfano di crimini domestici, da realizzare attraverso interventi coordinati e integrati con gli altri soggetti pubblici e privati, ha l'obiettivo di superare gli ostacoli (psicologici, giuridici, sociali, economici) che impediscono agli orfani e/o alle famiglie affidatarie il recupero della serenità dopo il trauma del crimine domestico, coinvolgendo un'ampia rete di figure specialistiche, imprese, enti del terzo settore, istituzioni, e soprattutto i centri antiviolenza operanti sul territorio.

I percorsi di presa in carico degli orfani saranno multidimensionali e costruiti sulla base dei bisogni e dello stato di salute rilevati in uno screening preliminare.

Le misure attivabili attraverso il progetto, posso essere a titolo esemplificativo le seguenti:

- sostegno economico per spese materiali e necessità contingenti, dovute all'evento criminoso
- doti educative, intese come un mini-fondo attivabile per ciascun orfano per consentirgli di prendere parte ad attività definite in un progetto personalizzato;
- percorsi di inserimento scolastico (borse di studio) o di formazione professionale, anche tramite tirocini, o di sostegno allo studio universitario;
- attivazione di percorsi psico-sociali a sostegno di orfani: il sostegno psicologico continuato e non frammentario è fondamentale per il graduale superamento del trauma dovuto al crimine;
- sostegno economico e psico-sociale alle famiglie affidatarie.

Nel caso di orfani minorenni il piano personalizzato potrà avere una previsione triennale, per consentire l'espletamento degli studi e il sostegno socio-psicologico necessario. In questa ipotesi per ogni annualità va presentato specifico prospetto finanziario con i costi da sostenere.

In ogni caso è necessario offrire tempestivamente un supporto fin dalle prime fasi immediatamente successive al crimine, sia ai figli e alle figlie delle vittime, sia ai loro familiari più vicini, sostegno da garantire anche durante il delicato percorso evolutivo di eventuali minori coinvolti.

Il Comune, attraverso la rete territoriale, dovrà accompagnare l'orfano/a con obiettivo di o orientarlo all'accesso alle misure previste dalla Legge 4/2018, laddove gli interventi non sono coperti dal contributo regionale.

Nello specifico, si accompagneranno gli orfani di crimini domestici per consentire loro di veder garantito il soddisfacimento di tutti i loro bisogni e diritti (accesso al patrocinio a spese dello Stato, diritto dei figli/e della vittima al risarcimento del danno, l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità dell'autore dell'omicidio destinandola ai figli minorenni o economicamente non autosufficienti, possibilità per i figli della vittima di modificare il proprio cognome, accesso al fondo Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinato anche agli orfani per crimini domestici ecc.).

Art. 6

Soggetti proponenti e documentazione richiesta

Possono presentare istanza di contributo ai sensi del presente avviso **i Comuni della Regione Siciliana** che intendano attivare, in sinergia con i Centri Antiviolenza e/o le strutture di accoglienza ad indirizzo segreto iscritte all'albo regionale, ex art. 26 l.r. 22/86, un progetto personalizzato in favore degli orfani di crimini domestici al fine di accompagnarli in un progressivo superamento delle conseguenze dell'evento criminoso.

L'istanza di contributo (All. A), firmata dal legale rappresentante del Comune e accompagnata da documento d'identità in corso di validità dello stesso, dovrà essere corredata da:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dalle Forze dell'ordine competenti per territorio o dagli Organi giurisdizionali, che attesti lo status di orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del decreto 21 maggio 2020 n. 71 (*"Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie"*).
- piano personalizzato redatto dal Servizio Sociale del Comune e/o dell'ASP competenti per territorio, con indicazione degli interventi che si intendono attuare

- nel caso di affidamento eterofamiliare o parentale sarà necessario presentare la sentenza del Tribunale per i Minorenni che assegna il minore in affido al nucleo affidatario.
- prospetto finanziario con i costi da sostenere.

In ogni caso il contributo regionale non potrà essere richiesto per interventi già attivati a valere sulla legge 4/201.

Il piano personalizzato va redatto secondo le indicazioni di cui al precedente art. 5.

Ai fini di una maggiore efficacia dell'intervento regionale, è opportuno che il Comune, competente per territorio, si attivi immediatamente dopo il crimine domestico, stante la necessità di supportare gli orfani coinvolti nella fase più critica, dovuta all'evento, che coinvolge la sfera privata sotto molteplici aspetti (psicologici – familiari – economici – sociali, ecc.).

Art. 7

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

L'istanza, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 6 dovrà essere inoltrata al **Serv. 5° - Legge 328/2000 e succ. modifiche e integrazioni - “ Ufficio Piano, Terzo Settore, Pari Opportunità, Antidiscriminazione e violenza di genere” - con oggetto:** AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO rivolto ai Comuni della Sicilia per l'erogazione di contributi previsti in favore degli orfani di crimini domestici, di cui alla Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, art. 125. - D.D.G. n. _____ del _____ e dovrà essere trasmessa in formato file PDF, esclusivamente tramite invio con posta certificata all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

Al fine dell'adozione dei relativi atti amministrativi necessari per l'erogazione del contributo regionale, l'istanza dovrà pervenire al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4 che indica il periodo di riferimento connesso all'assunzione di status di orfano di crimini domestici.

Nel caso in cui l'evento criminoso si verifichi in un periodo successivo a quello sopra indicato, l'istanza dovrà essere presentata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 8

Istruttoria e modalità di erogazione

Le istanze pervenute nei modi e nei termini di cui ai superiori articoli e **complete di tutta la documentazione richiesta**, saranno istruite dal Servizio 5, competente per materia, secondo il numero di protocollo informatico assegnato al momento dell'arrivo all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

Verificata la correttezza e completezza della documentazione trasmessa, i Comuni saranno ammessi a contributo secondo l'ordine di arrivo dell'istanza presentata, fino a totale esaurimento della somma disponibile sul capitolo regionale.

Il contributo regionale sarà erogato al Comune in un'unica soluzione, se il progetto è annuale, e verrà data al Comune tempestiva comunicazione. E' obbligo del Comune destinatario del contributo relazionare, a completamento del piano personalizzato, sulle attività realizzate in favore dell'orfano o degli orfani di crimini domestici beneficiari del contributo.

Nel caso di progetto triennale, verrà verificata la disponibilità sul capitolo regionale di riferimento, e se vi è sufficiente copertura finanziaria, verrà impegnata l'intera somma triennale, con liquidazione soltanto della prima annualità. Le successive annualità saranno erogate previa istanza da parte del Sindaco competente, corredata da una relazione del Servizio Sociale del Comune e/o dell'ASP che hanno redatto il piano personalizzato, con indicazione degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

Nel caso in cui nell'esercizio finanziario di riferimento non vi é sufficiente copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno triennale, il Comune é tenuto a presentare nuovamente l'istanza di contributo l'anno successivo, indicando che trattasi di seconda o di terza annualità e corredando l'istanza con una relazione del Servizio Sociale del Comune e/o dell'ASP che hanno redatto il piano personalizzato, con indicazione degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

Art. 9

Al termine di ciascun esercizio finanziario, acquisite le istanze presentate entro il 15 Novembre di ogni anno, le risorse finanziarie destinate al presente avviso e poste a valere sul capitolo il capitolo 183365 del bilancio della regione siciliana, se non utilizzate potranno essere aggiunte a quelle già disponibili sul capitolo regionale, destinate ai Comuni per il pagamento delle rette per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei propri figli presso le strutture di accoglienza ad indirizzo segreto.

Il Dirigente Generale

D.ssa Maria Letizia Di Liberti



Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI
LIBERTI
17.06.2024 11:52:01 UTC

Fac-simile istanza da presentare a firma del Sindaco su carta intestata del Comune.

Assessorato regionale della famiglia
delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 – PALERMO
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Istanza per l'erogazione di contributi previsti in favore degli orfani di crimini domestici, di cui alla Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, art. 125.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
prov. _____ CAP _____ il _____ residente a _____
prov. _____, CAP _____ codice fiscale _____,
tel. _____, e-mail _____, PEC _____
in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____

CHIEDE

l'erogazione del contributo di € _____ a valere sull'Avviso pubblico, di cui al DDG n. 1630 del 20.06.2024, per la realizzazione di un progetto personalizzato in favore **degli orfani di crimini domestici, di cui alla Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, art. 125.**

A tal fine, si allegano alla presente i seguenti documenti:

- documento d'identità in corso di validità dello scrivente;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dalle Forze dell'ordine competenti per territorio o dagli Organi giurisdizionali, che attesti lo status di orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del decreto 21 maggio 2020 n. 71 (*“Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie”*);
- piano personalizzato redatto dal Servizio Sociale del Comune e/o dell'ASP competenti per territorio, con indicazione degli interventi che si intendono attuare;
- prospetto finanziario con i costi da sostenere;
- sentenza del Tribunale per i Minorenni che assegna il minore in affidamento al nucleo affidatario (solo nel caso di affidamento eterofamiliare o parentale)

li _____

Firma del legale rappresentante